

IW4Me

Fonds Commun de Placement

Fondo aperto

Regolato dalla Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli Organismi di Investimento Collettivo

(OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/EC)

in corso di registrazione presso il registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (RCS)

REGOLAMENTO DI GESTIONE

Il presente regolamento di gestione (il “**Regolamento di Gestione**”) relativo al fondo IW4Me (il “**Fondo**”) è stato stipulato e sottoscritto da Pramerica Management Company S.A., 37/A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (la “**Società di Gestione**”) e RBC Investor Services Bank S.A. (il “**Depositario**”) in data [•] 2019.

(di seguito, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE:

La Società di Gestione è stata costituita per una durata illimitata ai sensi delle leggi del Lussemburgo in data 19 marzo 2001 e ha sede legale presso 37/A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Il Fondo è un patrimonio costituito da titoli e altri attivi detenuto in comproprietà senza personalità giuridica, gestito nell’esclusivo interesse dei suoi partecipanti dalla Società di Gestione, ed opera in conformità alle previsioni della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo (la “**Legge sugli OICR**”), come di volta in volta modificata.

Con la stipula del presente Regolamento di Gestione, le Parti intendono istituire e gestire il Fondo in base ai termini e alle condizioni di seguito riportati.

1.1 Interpretazione

Ai fini del presente Regolamento di Gestione, i termini/espressioni "includono", "include" e "incluso/i" si riterranno seguiti dall’espressione “a titolo non esaustivo”.

Ai fini del presente Regolamento di Gestione, i termini "nel presente", "del presente" e "ai sensi del presente" si riferiranno al presente Regolamento di Gestione nella sua interezza.

Ogni riferimento nel presente Regolamento di Gestione ai termini "**Articolo**" o "**Allegato**" si riferiranno, salvo diversamente specificato, rispettivamente ad un articolo o allegato del presente Regolamento di Gestione.

I riferimenti, nel presente Regolamento di Gestione a:

- leggi, atti normativi o regolamenti governativi saranno ritenuti comprensivi di eventuali emendamenti, modifiche, estensioni o reintroduzioni dei medesimi; e
- accordi o documenti (incluso il presente Regolamento di Gestione) saranno ritenuti comprensivi di riferimenti a tali accordi o documenti come di volta in volta modificati, emendati, integrati o sostituiti.

2. **IL FONDO E I COMPARTI**

2.1 Costituzione

Il Fondo è costituito alla data del presente Regolamento di Gestione ai sensi delle leggi del Granducato di Lussemburgo come *Fonds Commun de Placement* (“FCP”). Il Fondo è stato costituito per una durata illimitata ed è soggetto alle disposizioni della Legge sugli OICR.

Il Fondo è un patrimonio costituito da titoli e altri attivi ammessi detenuto in comproprietà senza personalità giuridica. Il Fondo e i suoi Comparti (i “**Comparti**”) sono privi di personalità giuridica. Il Fondo e i Comparti sono pertanto gestiti nell’esclusivo interesse dei partecipanti al Fondo (i “**Partecipanti**”) dalla Società di Gestione in conformità alla legge lussemburghese e al presente Regolamento di Gestione.

Il Fondo ha una struttura multicomparto e può essere costituito da diversi Comparti. Un distinto portafoglio di attività è detenuto per ciascun Comparto. Tale portafoglio è investito in base agli obiettivi, alla politica di investimento, ai poteri e ai limiti di investimento applicabili al Comparto pertinente secondo quanto previsto dal prospetto del Fondo (il "**Prospetto**"). Ciascun Comparto risponde nei confronti dei creditori unicamente dei debiti, impegni e passività relativi a tale Comparto. Ogni Comparto è considerato dai Partecipanti un'entità separata dagli altri Comparti.

La Società di Gestione può, in qualsiasi momento e a sua discrezione, creare Comparti ulteriori con obiettivi, politica, poteri e limiti di investimento distinti rispetto a quelli dei Comparti già esistenti.

2.2 Approvazione del Regolamento di Gestione

Sottoscrivendo le quote del Fondo (le "**Quote**"), si ritiene che ogni Partecipante abbia approvato integralmente il presente Regolamento di Gestione, che definisce la relazione contrattuale tra i Partecipanti, la Società di Gestione e il Depositario, nonché tra i Partecipanti stessi.

2.3 Responsabilità dei Partecipanti

Non vi è alcuna responsabilità diretta dei Partecipanti per i debiti e le obbligazioni del Fondo o del Comparto.

3. LA SOCIETÀ DI GESTIONE

3.1 Status

Pramerica Management Company S.A. è stata costituita il 19 marzo 2001 con il nome di IDEA ADVISORY S.A., per una durata illimitata e il suo capitale sociale ammonta a EUR 125.000. Il suo Statuto è stato modificato l'8 dicembre 2003 a causa del cambio di denominazione in LOMBARDA Advisory S.A. e il 15 dicembre 2005 per il cambio di denominazione in LOMBARDA Management Company S.A. e ai fini di conformità con il Capitolo 15 della Legge sugli OICR. Lo Statuto è stato ulteriormente modificato il 1° aprile 2008 a causa del cambio di denominazione in UBI Management Company S.A. Lo Statuto è stato modificato per l'ultima volta il 22 ottobre 2018 a causa del cambio di denominazione in Pramerica Management Company S.A., con efficacia a partire dal 5 novembre 2018. La Società di Gestione è una controllata di UBI Banca S.p.a., è iscritta nel registro delle imprese del Lussemburgo al numero B 81 255 e ha sede legale presso 37/A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

3.2 Poteri e responsabilità

La Società di Gestione è investita dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione del Fondo e dei Comparti in conformità con il presente Regolamento di Gestione e con le leggi e i regolamenti lussemburghesi e, nell'esclusivo interesse dei Partecipanti, per l'esercizio dei diritti direttamente o indirettamente associati agli attivi del Fondo, fermi i limiti di cui agli Articoli 3, 4 e 7.

Nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente Regolamento di Gestione, la Società di Gestione agirà in proprio nome ma per conto del Fondo o di taluni Comparti e i riferimenti nel presente Regolamento di Gestione alle attività svolte dalla Società di Gestione saranno considerati riferimenti ad attività svolte in tale qualità, fatto salvo quanto diversamente stabilito. L'attività della Società di Gestione non si limiterà alla gestione del Fondo e dei Comparti.

La Società di Gestione avrà autorità esclusiva in relazione ad ogni decisione riguardante il Fondo o i Comparti, a condizione che tale autorità non sia stata delegata o attribuita ad un'altra entità o fornitore di servizi ai sensi del presente Regolamento di Gestione o del Prospetto.

La Società di Gestione vigilerà sul gestore per gli investimenti (ove nominato), sul Depositario, sul distributore, sull'agente amministrativo centrale, sul conservatore del registro e agente incaricato dei pagamenti del Fondo e su qualsiasi altro fornitore di servizi nell'esercizio delle loro funzioni meglio specificate nel prosieguo.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della Legge sugli OICR, nello svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del presente Regolamento di Gestione, la Società di Gestione agirà con la dovuta diligenza e in buona fede nell'esclusivo interesse dei Partecipanti.

3.3 Fornitori di servizi

La Società di Gestione avrà il diritto generale di delegare le funzioni di gestione e amministrazione relative al Fondo o ai Comparti, ivi inclusi servizi di gestione fondi, di gestione del risparmio, di collocamento, servizi amministrativi e contabili, ad uno o più fornitori di servizi, secondo quanto previsto dall'Articolo 4.

La Società di Gestione o il gestore per gli investimenti avrà il diritto generale di richiedere il parere di un consulente per gli investimenti in relazione all'attuazione della politica di investimento stabilita nel Prospetto.

La Società di Gestione comunicherà alla *Commission de Surveillance du Secteur Financier* lussemburghese (la "CSSF") eventuali nomine o sostituzioni di fornitori di servizi in conformità con i requisiti delle leggi e dei regolamenti lussemburghesi.

4. FORNITORI DI SERVIZI

4.1 Depositario e Agente Principale per i Pagamenti

La Società di Gestione ha nominato RBC Investor Services Bank S.A. ("RBC"), con sede legale in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Granducato di Lussemburgo, quale depositario e agente principale per i pagamenti (il "Depositario") del Fondo con le seguenti responsabilità

- (a) custodia degli attivi,
- (b) funzioni di vigilanza,
- (c) monitoraggio dei flussi di cassa e
- (d) funzioni dell'agente principale per i pagamenti

ai sensi della Legge sugli OICR, della Circolare 14/587 della CSSF, e successive modifiche, e della Convenzione di Depositario e Agente Principale per i Pagamenti stipulata tra la Società di Gestione, per conto del Fondo, e RBC (la "Convenzione di Depositario e Agente Principale per i Pagamenti").

RBC Investor Services Bank S.A. è iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (RCS) con il numero B-47192 ed è stata costituita nel 1994 con la denominazione di "First European Transfer Agent". Il Depositario è autorizzato ad esercitare l'attività bancaria ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 in materia di servizi finanziari ed è specializzato nella custodia, amministrazione di fondi e servizi correlati.

Nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, il Depositario dovrà:

- assicurare che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e la cancellazione delle Quote per conto del Fondo siano eseguiti in conformità alla Legge sugli OICR e/o al Regolamento di Gestione del Fondo,
- assicurare che il valore delle Quote sia calcolato in conformità alla Legge sugli OICR e/o al Regolamento di Gestione del Fondo,
- eseguire le istruzioni della Società di Gestione, fatta eccezione per il caso in cui queste siano in conflitto con la Legge sugli OICR o il Regolamento di Gestione del Fondo,
- assicurare che nell'ambito delle transazioni che riguardino gli attivi del Fondo, il corrispettivo sia rimesso al Fondo entro i consueti limiti di tempo;
- assicurare che i proventi del Fondo siano distribuiti in conformità alla Legge sugli OICR e/o al Regolamento di Gestione del Fondo.

Il Depositario è autorizzato a delegare le proprie funzioni di custodia ai sensi della Legge sugli OICR a delegati e sub-depositari e ad aprire conti presso tali sub-depositari.

Una descrizione aggiornata delle funzioni di custodia delegate dal Depositario e un elenco aggiornato dei delegati e dei sub-depositari sono disponibili, gratuitamente e su richiesta, presso il Depositario e all'indirizzo internet indicato nel Prospetto.

Per far fronte a eventuali situazioni di conflitto di interessi, il Depositario ha implementato e mantiene una politica per la gestione dei conflitti d'interesse volta a:

- individuare e analizzare potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- mappare, gestire e monitorare le situazioni di conflitto di interessi:
 - adottando le misure permanenti attuate per far fronte a situazioni di conflitto di interessi quali il mantenimento di entità giuridiche separate, la separazione delle funzioni e delle linee di dipendenza gerarchica, la creazione di *insider list* per i dipendenti; o
 - attuando caso per caso iniziative volte a (i) adottare adeguate misure preventive quali la creazione di una nuova *watch list* o di meccanismi di separazione ("Chinese Walls"), assicurando che le operazioni siano svolte in maniera imparziale e/o informando i partecipanti interessati del Fondo, o (ii) rifiutandosi di svolgere attività che possano dare luogo a conflitti d'interesse.

Informazioni aggiornate sulla politica di gestione dei conflitti d'interesse descritta in precedenza sono disponibili gratuitamente su richiesta presso la sede del Depositario durante l'orario di lavoro e all'indirizzo internet indicato nel Prospetto.

Il Depositario accetta di operare in qualità di agente principale per i pagamenti in relazione alla ricezione per conto del Fondo, e di depositare nei conti del Fondo, gli importi trasferiti a beneficio del Fondo per le sottoscrizioni di Quote del Fondo, il pagamento di dividendi e altre distribuzioni relativi alle Quote del Fondo, incluso, a titolo non esaustivo, il pagamento, per conto e a valere sui conti del Fondo, del prezzo di rimborso delle Quote in relazione a richieste di rimborso.

L'Agente Principale per i Pagamenti concorderà insieme agli ulteriori agenti incaricati dei pagamenti il pagamento dei dividendi, il rimborso e il corrispettivo degli agenti incaricati dei pagamenti per le spese sostenute e i servizi prestati in quanto tali.

4.2 Funzioni di amministratore centrale, conservatore del registro e agente per i trasferimenti e quotazione

L'agente amministrativo centrale svolgerà le funzioni amministrative previste per i diversi Comparti dal diritto lussemburghese, che comprendono la procedura di registrazione, conversione e rimborso delle Quote, il calcolo del valore patrimoniale netto (il "**Valore Patrimoniale Netto**" o "**VPN**") e l'amministrazione generale del Fondo ai sensi del presente Regolamento di Gestione.

4.3 Gestore per gli Investimenti

La Società di Gestione può nominare, in relazione al Fondo o a ciascun Comparto, un Gestore per gli Investimenti che, a sua volta, previo consenso della Società di Gestione e ferme le condizioni di cui all'articolo 110 della Legge sugli OICR, può nominare uno o più sub-gestori per gli investimenti (i "**Sub-Gestori**"), come indicato nel Prospetto. Nonostante tale delega, il Gestore per gli Investimenti continuerà ad essere responsabile dei servizi delegati. Per fornire supporto nella gestione del Fondo, il Gestore per gli Investimenti può, a proprie spese sostituire o rimuovere il Sub-Gestore o confermare o nominare uno o più Sub-Gestori, inclusi soggetti affiliati.

Il Gestore per gli Investimenti può delegare le funzioni di consulenza in materia di investimenti ad uno o più consulenti per gli investimenti, previa approvazione della Società di Gestione. Il Gestore per gli Investimenti coprirà solo le spese direttamente o indirettamente associate a tale delega. Il Gestore per gli Investimenti, dopo aver ricevuto la consulenza di un consulente per gli investimenti a cui siano state delegate le funzioni di consulenza in materia di investimenti, può, ma non è tenuto a, agire sulla base di tale consulenza.

4.4 Distributori

La Società di Gestione può decidere di nominare distributori/intermediari (i "**Distributori**") per la distribuzione delle Quote del Fondo nei paesi nei quali esse sono commercializzate. Taluni Distributori possono non offrire agli investitori tutti i Comparti/Classi di Quote/Categorie (come definite nel paragrafo intitolato "Classi di Quote"). Per ulteriori dettagli, si invitano gli investitori a consultare i rispettivi Distributori.

I contratti con i Distributori e gli intermediari (i "**Contratti con i Distributori e gli Intermediari**") saranno sottoscritti tra la Società di Gestione e i vari Distributori.

Secondo quanto previsto dai suddetti Contratti, l'Intermediario ("Nominee") sarà iscritto nel registro dei Partecipanti per conto dei clienti che hanno investito nel Fondo. I termini e le condizioni dei Contratti con i Distributori e gli Intermediari stabiliranno, tra le altre cose, che un cliente che ha investito nel Fondo per il tramite di un Nominee possa richiedere che le Quote così sottoscritte siano trasferite a suo nome, e a seguito di tale trasferimento il cliente sarà iscritto a suo nome nel Registro dei Partecipanti a partire dalla data in cui le istruzioni per il trasferimento siano pervenute al Nominee.

I sottoscrittori possono sottoscrivere Quote del Fondo inviando una richiesta di sottoscrizione direttamente alla Società di Gestione senza dover agire per il tramite di uno dei Distributori.

5. **OBIETTIVI DI INVESTIMENTO, LINEE GUIDA PER L'INVESTIMENTO E POTERI E LIMITI DI INVESTIMENTO**

L'obiettivo principale del Fondo è conseguire una rivalutazione del capitale investendo in una gamma diversificata di valori mobiliari e/o altre attività finanziarie liquide ammesse dalla legge applicabile attraverso la costituzione di diversi Comparti professionalmente gestiti.

Ciascun Comparto è gestito in conformità ai poteri e ai limiti di investimento indicati di seguito.

Il Fondo può investire in:

- a) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi o negoziati in un Mercato Regolamentato;
- b) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario negoziati in un altro Mercato Regolamentato di uno Stato Membro dell'Unione Europea che opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato non membro dell'Unione Europea o negoziati in un altro Mercato Regolamentato di uno Stato non Membro dell'Unione Europea che opera regolarmente, è riconosciuto e aperto al pubblico, ubicato in qualsiasi altro paese di Europa, Asia, Oceania, il continente americano o l'Africa;
- d) Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario recentemente emessi:
 - i cui termini di emissione prevedono l'impegno ad effettuare la domanda di ammissione a quotazione ufficiale su una borsa valori o su un altro Mercato Regolamentato indicato ai precedenti punti a), b) e c); e
 - tale ammissione è garantita entro un anno dall'emissione;
- e) Azioni o quote di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva sugli OICVM e/o altri OICR in conformità ai punti a) e b) dell'Articolo 1, comma 2, della Direttiva sugli OICVM, situati o meno in uno Stato Membro dell'Unione Europea, a condizione che:
 - tali altri OICR siano autorizzati ai sensi di leggi che prevedono che gli stessi siano soggetti ad una vigilanza considerata dalla CSSF equivalente a quella prevista dalle disposizioni comunitarie e che sia sufficientemente garantita la cooperazione fra le autorità;
 - il livello di protezione garantita per i detentori di azioni o quote in tali altri OICR è equivalente a quello previsto per i detentori di azioni o quote in un OICVM, e, in particolare, che le regole in materia di separazione patrimoniale, indebitamento, concessione di prestiti e vendite allo scoperto di Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva sugli OICVM;
 - l'attività degli altri OICR sia riportata almeno in rendiconti semestrali e annuali per permettere di effettuare una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni per il periodo in esame;
 - non più del 10% degli attivi dell'OICVM o altri OICR, le cui quote devono essere acquistate, può essere complessivamente investito in quote di altri OICVM o altri OICR, secondo quanto previsto dai relativi atti costitutivi;

- i Comparti non possono investire più del 10% dei loro attivi in quote di altri OICVM o altri OICR, fatto salvo quanto diversamente previsto in relazione ad un particolare Comparto nella relativa Appendice.
- f) **Depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o con diritto di revoca e durata massima di 12 mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o, se la sede legale dell'istituto di credito è situata in uno Stato non membro dell'UE, che sia soggetto a regole prudenziali considerate dai Paesi membri dell'OCSE e del FATF equivalenti a quelle stabilite dalle disposizioni comunitarie;**
- g) Strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati per cassa, negoziati in un Mercato Regolamentato indicato ai precedenti punti a), b) e c), e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("**Derivati OTC**"), a condizione che:
- il sottostante consti di strumenti previsti dalla presente sezione 1, di indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Comparto può investire ai sensi dei propri obiettivi di investimento;
 - le controparti di operazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF; e
 - i derivati OTC siano soggetti ad una valutazione giornaliera affidabile e verificabile e possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa del Fondo;
- h) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su Mercati Regolamentati, a condizione che l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano regolamentati ai fini della protezione degli investitori e del risparmio, e a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri costituenti la federazione, ovvero da un organismo pubblico internazionale cui aderiscono uno o più Stati Membri; o
 - emessi da un organismo i cui titoli sono negoziati su un Mercato Regolamentato indicato ai precedenti punti a), b) o c); o
 - emessi o garantiti da istituzioni soggette a vigilanza prudenziale, in conformità con i criteri definiti dalle disposizioni comunitarie, o da istituzioni soggette a e conformi con regole prudenziali considerate dalla CSSF stringenti almeno quanto le regole stabilite dalle disposizioni comunitarie; o
 - emessi da altri soggetti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a misure di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, al secondo o al terzo capoverso del presente punto h), e che l'emittente (i) sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino ad almeno 10 milioni di euro (EUR 10.000.000) e (ii) che presenti e pubblichi il suo bilancio annuale ai sensi della Direttiva 78/660/CEE, (iii) sia un soggetto che, nell'ambito di un gruppo di società comprensivo di una o più società quotate, si occupa del finanziamento del gruppo o (iv) è un soggetto che si occupa del

finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.

In conformità con il principio della diversificazione del rischio, ogni Comparto è autorizzato a investire fino al 100% del proprio patrimonio in Valori Mobiliari e Strumenti del Mercato Monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da un Paese membro dell'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che (i) tali titoli siano costituiti da almeno sei diverse emissioni e (ii) i titoli di ciascuna emissione non possano rappresentare più del 30% del patrimonio netto del Comparto.

5.1 Poteri e limiti di investimento

Ciascun Comparto sarà gestito in conformità ai poteri e ai limiti di investimenti e utilizzando le tecniche e gli strumenti finanziari indicati nel Prospetto.

Il consiglio di amministrazione della Società di Gestione (il "Consiglio") avrà inoltre la facoltà di creare politiche di investimento master-feeder in conformità con le disposizioni della legge applicabile e a condizione che tale politica sia specificatamente ammessa dalla politica di investimento applicabile al Comparto pertinente, secondo quanto stabilito nel Prospetto del Fondo.

6. OFFERTA

6.1 Quote

Tutte le Quote sono emesse in forma nominativa senza alcun certificato (il registro dei Partecipanti costituisce la prova conclusiva della detenzione di Quote).

La Società di Gestione considera il detentore registrato di una Quota quale titolare esclusivo e beneficiario di tale Quota.

Le Quote sono liberamente trasferibili (fermo restando che le Quote non potranno essere trasferite a Soggetti Vietati o a Soggetti Statunitensi, come definiti nel paragrafo intitolato "Procedura di Sottoscrizione"). Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Prospetto, le Quote possono essere convertite in Quote di un altro Comparto della stessa Classe o di un'altra Categoria all'interno della stessa Classe. Per ogni conversione di Quote può essere applicata una commissione di conversione, come descritto nel paragrafo intitolato "Commissioni". Al momento dell'emissione, le Quote hanno diritto a partecipare in uguale misura ai profitti e ai dividendi del Comparto attribuibili alla Classe in cui le Quote sono state emesse, nonché ai proventi della liquidazione di tale Comparto.

Alle Quote non è attribuito alcun diritto privilegiato o di prelazione indipendentemente dalla Classe a cui le stesse appartengono o dal Valore Patrimoniale Netto. Le Quote sono emesse senza valore nominale e devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione.

Non si terrà alcuna assemblea generale dei Partecipanti e nessun diritto di voto sarà attribuito alle Quote.

In caso di decesso di un Partecipante, il Consiglio della Società di Gestione si riserva il diritto di richiedere l'invio della documentazione idonea prevista dalla legge al fine di verificare i diritti di ogni eventuale successore alla detenzione delle Quote.

Le frazioni di Quote saranno emesse fino ai tre decimali.

6.2 Emissione di Quote

In assenza di istruzioni specifiche, le Quote saranno emesse al Valore Patrimoniale Netto per Quota della Classe pertinente nella valuta di denominazione del Comparto interessato (la “**Valuta di Denominazione**”). Su istruzioni fornite per iscritto dal Partecipante, le Quote possono essere altresì emesse nell’Altra Valuta di Denominazione, ove prevista.

Saranno emesse frazioni di Quote fino ai tre decimali e il Fondo avrà diritto a trattenere l’eventuale arrotondamento.

Il Fondo non emetterà alcuna Quota durante eventuali periodi di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Quote di tale Comparto da parte della Società di Gestione, come indicato nel paragrafo intitolato "Sospensione Temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Quota".

Il Consiglio della Società di Gestione può decidere che per un determinato Comparto non vengano emesse ulteriori Quote dopo il periodo di sottoscrizione iniziale o la data di lancio, come meglio specificato per il Comparto pertinente nei supplementi relativi a ciascun Comparto di cui al Prospetto.

6.3 Classi di Quote

Relativamente a ciascun Comparto, il Consiglio della Società di Gestione può decidere di emettere una o più classi di Quote ("**Classe**" o "**Classi**"), che possono differenziarsi tra loro per il regime commissionale, la tipologia di investitore tipo, la politica di distribuzione, la valuta di denominazione e/o per altre caratteristiche che possono essere stabilite di volta in volta dal Consiglio della Società di Gestione.

Talune Classi di Quote possono essere disponibili per investitori retail mentre altre Classi di Quote solo disponibili solo per investitori istituzionali, secondo l’interpretazione data a tale termine dall’autorità di vigilanza di riferimento e dalle leggi e dai regolamenti applicabili di volta in volta in Lussemburgo. Tali Classi di Quote possono essere suddivise in categorie ad accumulazione o a distribuzione dei proventi (le "**Categorie**").

Le Classi di Quote e le relative Categorie per ciascun Comparto sono indicate nei supplementi relativi a ciascun Comparto di cui al Prospetto.

Le Quote delle diverse Classi/Categorie possono essere emesse, rimborsate e convertite a prezzi calcolati sulla base del Valore Patrimoniale Netto per Quota indicato nel paragrafo intitolato "Valore Patrimoniale Netto", all’interno del Comparto pertinente.

La valuta nella quale sono denominate le Classi di Quote può differire dalla Valuta di Denominazione di un Comparto, come specificato per ciascun Comparto nei supplementi relativi a ciascun Comparto di cui al Prospetto. La Società di Gestione può, a spese della relativa Classe di Quote, utilizzare strumenti quali contratti a termine su valute per coprire l’esposizione degli investimenti denominati in valute diverse rispetto a quella in cui è denominata la Classe di Quote pertinente.

Gli importi investiti nelle diverse Classi di Quote di ciascun Comparto sono investiti in un portafoglio comune di investimenti sottostanti. Il Consiglio della Società di Gestione può decidere di creare ulteriori Classi di Quote con caratteristiche diverse e, in tal caso, il Prospetto sarà modificato di conseguenza.

6.4 Sottoscrizione di Quote

6.4.1 Procedura di sottoscrizione

Il Fondo accetta ordini di sottoscrizione, per importo di sottoscrizione o numero di Quote, in ogni giorno lavorativo in Lussemburgo o in qualsiasi altro giorno specificato nei supplementi relativi a

ciascun Comparto. Gli investitori i cui ordini siano stati accettati riceveranno Quote emesse in base al Valore Patrimoniale Netto per Quota applicabile specificato nei supplementi relativi a ciascun Comparto. Il prezzo da pagare può essere incrementato di una commissione di sottoscrizione a beneficio del relativo intermediario come indicato nel Prospetto.

L'importo di sottoscrizione deve essere pagato nella valuta di denominazione della Classe di Quote interessata. Se un investitore desidera pagare il prezzo di sottoscrizione in un'altra valuta, i costi di conversione saranno a carico dell'investitore. Tale prezzo dovrà essere pagato nei termini stabiliti per ciascun Comparto.

Le Quote sono consegnate entro dieci giorni dalla data del calcolo del Valore Patrimoniale Netto applicabile alla sottoscrizione.

Il Consiglio della Società di Gestione avrà il diritto di interrompere l'emissione di Quote in qualsiasi momento. Il Consiglio potrà limitare tale misura a taluni paesi o ad una classe o classi di Quote.

Il Fondo può limitare o vietare l'acquisizione di Quote da parte di persone fisiche o giuridiche. ("Soggetto Vietato")

Le Classi di Quote riservate a investitori istituzionali saranno esclusivamente emesse a sottoscrittori che hanno compilato la loro domanda di sottoscrizione, in conformità con gli obblighi, le dichiarazioni e le garanzie da fornire in relazione al loro status di investitori istituzionali, come previsto dall'Articolo 174 della Legge. L'accettazione di qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Quote riservate a investitori istituzionali può essere rinviata finché i documenti richiesti e la prova della legittimazione siano correttamente compilati e/o ricevuti dal Fondo.

6.5 Rimborso di Quote

6.5.1 Procedura di rimborso

Ciascun Partecipante ha il diritto di chiedere il rimborso delle proprie Quote. La richiesta di rimborso è irrevocabile.

Il Fondo accetta ordini di rimborso, per importo di rimborso o numero di Quote, in ogni giorno lavorativo in Lussemburgo o in qualsiasi altro giorno specificato nel Prospetto. L'importo corrispondente al rimborso sarà stabilito in base al Valore Patrimoniale Netto applicabile specificato nel Prospetto.

Il prezzo da pagare può essere ridotto di una commissione di rimborso dovuta al Fondo interessato e/o all'intermediario, le cui percentuali sono indicate nel Prospetto.

Le imposte, le commissioni e i costi amministrativi saranno a carico del Partecipante.

Il prezzo di rimborso sarà pagato nella valuta di denominazione della Quota interessata. Se un Partecipante desidera ricevere i proventi del rimborso in un'altra valuta, i costi di conversione saranno a carico del Partecipante medesimo.

Né la Società di Gestione né il Depositario del Fondo possono essere ritenuti responsabili di un mancato pagamento dovuto all'applicazione di controlli sui cambi o altre circostanze che esulino dal loro controllo, che limiterebbero o impedirebbero il trasferimento dei proventi del rimborso delle Quote.

Il Fondo può procedere, o richiedere ad altri soggetti di procedere, al rimborso forzoso di tutte le Quote nel caso in cui sia stato stabilito che un soggetto non autorizzato a detenere Quote del Fondo (es. un Soggetto Statunitense), individualmente o unitamente ad altri soggetti, detenga

Quote del Fondo o può procedere, o richiedere ad altri soggetti di procedere, al rimborso forzoso di una parte delle Quote, nel caso in cui tale detenzione risulti essere nociva per il Fondo.

6.6 Conversione di Quote

6.6.1 Procedura di conversione

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal Prospetto, i Partecipanti possono chiedere la conversione di qualsiasi Quota in Quote di un altro Comparto, fermo restando l'adempimento delle condizioni di accesso alla Quota della Classe pertinente, sulla base dei rispettivi Valori Patrimoniali Netti calcolati in tale giorno in seguito alla ricezione dell'ordine di conversione specificato nel Prospetto.

Se e quando il limite applicabile alla ricezione di ordini differisce tra i due Comparti interessati, gli ordini di conversione saranno calcolati con riferimento ai rispettivi Valori Patrimoniali Netti per Quota interessati, calcolati nello stesso Giorno di Valorizzazione. Nel caso in cui non vi sia un Giorno di Valorizzazione comune per le classi interessate dalla conversione, la conversione sarà effettuata in base al Valore Patrimoniale Netto calcolato nel Giorno di Valorizzazione successivo per ciascuna delle classi interessate.

In caso di applicazione di commissioni, i dettagli relativi a tali commissioni saranno riportati per ciascun Comparto nel supplemento relativo a tale Comparto.

7. **DISTRIBUZIONE**

Fatto salvo quanto diversamente previsto nei supplementi relativi a ciascun Comparto di cui al Prospetto, la Società di Gestione può dichiarare distribuzioni annuali o infrannuali a valere sui proventi degli investimenti e sulle plusvalenze realizzate e, laddove ritenuto necessario per mantenere un livello ragionevole di dividendi, a valere su eventuali altri fondi disponibili per la distribuzione. La Società di Gestione può decidere per il pagamento di dividendi infrannuali nella forma e alle condizioni previste dalla legge.

Nonostante quanto precede, non sarà possibile effettuare alcuna distribuzione che comporti una diminuzione del patrimonio netto totale del Fondo al di sotto dell'equivalente nella Valuta di Denominazione del Fondo del valore minimo richiesto dalla legge lussemburghese (vale a dire, EUR 1.250.000).

La percentuale di reddito netto dell'esercizio che si è deciso di distribuire in relazione alle Categorie a distribuzione, sarà distribuita ai detentori delle Quote a distribuzione in contanti.

La percentuale di reddito netto dell'esercizio corrispondente alle Categorie ad accumulazione sarà capitalizzata nel Comparto pertinente a beneficio della Categoria ad accumulazione.

Per agevolare i Partecipanti, i dividendi saranno dichiarati nella Valuta di Denominazione di ciascun Comparto. I dividendi saranno dichiarati nella Valuta di Denominazione di ciascun Comparto, tuttavia, per comodità dei Partecipanti, il pagamento potrà essere effettuato in una valuta scelta dall'investitore. I tassi di cambio utilizzati per calcolare i pagamenti saranno stabiliti dall'Amministrazione Centrale con riferimento ai normali tassi bancari. Tale operazione valutaria sarà effettuata presso il Depositario a spese del Partecipante interessato. In assenza di istruzioni scritte, i dividendi saranno pagati nella Valuta di Denominazione del Comparto.

I dividendi non riscossi dopo cinque anni dalla data della relativa dichiarazione, saranno prescritti a favore del Comparto/Categoria della Classe di Quote pertinente.

Il pagamento di un dividendo può comportare un rimborso parziale del capitale investito quando il rendimento durante il periodo di riferimento del dividendo (annuale, semestrale o trimestrale) è inferiore all'importo del dividendo. In tali casi la quota di dividendo eccedente il rendimento del

Comparto pertinente durante il periodo di riferimento del dividendo, è considerata un rimborso del capitale investito.

8. VALORE PATRIMONIALE NETTO

8.1 Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Quota

Il Valore Patrimoniale Netto delle Quote di ciascuna classe, tipo o sotto-tipo di Quote di ciascun Comparto è espresso nella valuta stabilita dal Consiglio della Società di Gestione. Tale Valore Patrimoniale Netto verrà, in via generale, determinato almeno due volte al mese, anche se si cerca di ottenere una valutazione giornaliera.

Il Consiglio della Società di Gestione stabilisce i giorni di valorizzazione (in seguito il "Giorno di Valorizzazione") e la modalità con cui il Valore Patrimoniale Netto è reso pubblico, in conformità con la legislazione in vigore.

I dettagli sulla frequenza con cui il Valore Patrimoniale Netto verrà determinato sono riportati nei supplementi relativi a ciascun Comparto.

(1) Le attività del Fondo comprendono:

- tutta la liquidità in cassa o in deposito compresi gli interessi maturati e non ancora incassati;
- tutti i titoli e gli effetti pagabili a vista e le somme da ricevere, ivi compresi i ricavi dalla vendita di titoli il cui importo non è ancora stato incassato;
- tutti i titoli, azioni, obbligazioni, effetti a termine, titoli azionari misti, diritti di opzione o di sottoscrizione, warrants, strumenti del mercato monetario, e altri investimenti e valori mobiliari di proprietà del Fondo;
- tutti i dividendi e proventi dovuti al Fondo in contanti o in titoli (nella misura in cui il Fondo ne sia a conoscenza);
- tutti gli interessi maturati e non ancora percepiti su qualsiasi titolo fruttifero di proprietà del Fondo, salvo che tali interessi non siano compresi nel capitale di tali titoli;
- le spese di costituzione del Fondo, nella misura in cui esse non siano già state ammortizzate;
- tutte le altre attività di qualsiasi natura esse siano, compresi i proventi delle operazioni di swap ed i pagamenti anticipati.

(2) Le passività del Fondo comprendono:

- tutti i prestiti, gli effetti scaduti e le somme da pagare;
- tutte le obbligazioni conosciute, scadute e non, ivi comprese tutte le obbligazioni contrattuali venute a scadenza che hanno per oggetto pagamenti in contanti o in natura, ivi compreso l'ammontare dei dividendi dichiarati dal Fondo ma non ancora pagati;
- l'accantonamento per l'imposta sul patrimonio e sui redditi fino al Giorno di Valorizzazione e qualsiasi altro accantonamento autorizzato o approvato dal Consiglio della Società di Gestione.
- ogni altra passività del Fondo, di qualsiasi natura essa sia, riportata in conformità con la legge del Lussemburgo e con i principi contabili generalmente accettati in Lussemburgo. Per la determinazione del valore di tali passività, il Fondo prenderà in considerazione tutte le spese di costituzione e delle operazioni. Tali costi

potranno, in particolare e a titolo non esaustivo, comprendere la remunerazione del Depositario, dell'agente amministrativo del Fondo e degli altri fornitori di servizi del Fondo, nonché le commissioni dei revisori e dei consulenti legali, le spese relative alla stampa, distribuzione e traduzione dei prospetti, dei KIID e dei rendiconti periodici, le commissioni di intermediazione, le commissioni, le imposte e i costi relativi alla movimentazione dei titoli o della liquidità, le tasse di sottoscrizione applicabili in Lussemburgo e qualsiasi altra imposta relativa all'attività del Fondo, i costi per la stampa dei certificati, delle traduzioni e pubblicazioni legali nei giornali, i costi per i servizi finanziari relativi ai titoli e alle cedole, le spese eventuali di quotazione su una borsa valori o di pubblicazione del prezzo delle quote, le spese degli atti pubblici e le spese legali e della consulenza legale degli stessi nonché gli oneri e, se applicabili, gli emolumenti e le spese di viaggio degli amministratori e/o dei funzionari del Fondo. In alcuni casi, il Fondo potrà anche sostenere le commissioni dovute alle autorità nei paesi dove le quote sono offerte al pubblico nonché i costi di registrazione all'estero, se applicabili. Il Fondo potrà determinare le spese amministrative e tutte le altre spese regolari o di natura ricorrente su un dato stimato per periodi annuali o altri periodi in via anticipata e potrà ripartire tali spese proporzionalmente su ciascun periodo di riferimento.

(3) Il valore patrimoniale è determinato nel modo seguente:

1. il valore della liquidità di cassa o in deposito, dei titoli e degli effetti pagabili a vista e dei crediti esigibili, delle spese pagate in anticipo e dei dividendi ed interessi dichiarati o maturati, ma non ancora incassati, è costituito dal valore nominale di tali attività, salvo che si dimostri improbabile che tale valore possa essere interamente pagato o incassato, nel qual caso, il valore sarà determinato sottraendo l'ammontare che il Consiglio della Società di Gestione stima adeguato al fine di riflettere il valore reale di tali attività;

2. il valore di tutti i titoli e strumenti del mercato monetario o dei derivati in portafoglio ammessi alla quotazione ufficiale o negoziati su qualsiasi altro mercato regolamentato sarà basato sull'ultimo prezzo disponibile sul mercato principale in cui tali titoli, strumenti del mercato monetario o derivati sono negoziati, come fornito da un servizio di fornitura dei prezzi riconosciuto e approvato dal Consiglio della Società di Gestione. Se tali prezzi non sono rappresentativi del valore equo, tali titoli, strumenti del mercato monetario o derivati nonché gli altri attivi consentiti potranno essere valutati ad un valore equo stimato per la rivendita, come determinato in buona fede e sotto la supervisione del Consiglio della Società di Gestione;

3. il valore dei titoli e degli strumenti del mercato monetario non quotati o non negoziati su un mercato regolamentato sarà quello dell'ultimo prezzo disponibile, salvo che tale prezzo non sia rappresentativo del loro valore reale; in tale caso, essi possono essere valutati ad un valore equo stimato per la rivendita, come determinato in buona fede e sotto la supervisione del Consiglio della Società di Gestione;

4. il metodo di valutazione del costo ammortizzato potrà essere utilizzato per i titoli di debito trasferibili a breve termine di alcuni Comparti del Fondo. Tale metodo implica la valutazione di un titolo al costo di acquisto, presupponendo successivamente un ammortamento costante sino a scadenza di ogni premio o sconto, senza considerare l'influenza delle variazioni dei tassi di interesse sul valore di mercato di tale titolo. Sebbene tale metodo fornisca certezza nella valutazione, potranno esserci dei periodi in cui il valore di un titolo determinato in base al metodo di valutazione del costo ammortizzato risulti superiore o inferiore al prezzo che il Comparto riceverebbe se il titolo fosse venduto. Per determinati titoli di debito trasferibili a breve termine, il rendimento per un Partecipante potrà differire rispetto a quanto si potrebbe ottenere da un Comparto analogo che valuti il proprio portafoglio titoli in base ai prezzi giornalieri di mercato.

5. il valore delle partecipazioni nei fondi di investimento sarà quello dell'ultima valutazione disponibile. In via generale, le partecipazioni nei fondi di investimento verranno valutate in base ai metodi descritti nei documenti che regolano tali fondi di investimento. Tali valutazioni verranno fornite normalmente dall'amministratore o da un agente incaricato della valutazione del fondo di investimento. Allo scopo di garantire la coerenza durante la valutazione di ciascun comparto, se il momento in cui è effettuata la valutazione di un fondo di investimento non coincide con il momento di valutazione di un comparto qualsiasi e si ritiene che tale valutazione abbia subito dei cambiamenti sostanziali dal momento in cui è stata calcolata, il Valore Patrimoniale Netto potrà essere aggiustato per riflettere tali cambiamenti come determinato in buona fede e sotto la supervisione del Consiglio della Società di Gestione.

6. la valorizzazione degli swaps sarà basata sul relativo valore di mercato, che dipende da vari fattori (ad esempio, il livello e la volatilità degli attivi sottostanti, i tassi di interesse del mercato, il termine residuale dello swap). Qualsiasi aggiustamento necessario a seguito di emissioni e rimborsi viene effettuato attraverso un aumento oppure una diminuzione del nominale degli swaps, negoziati al loro valore di mercato.

7. la valorizzazione dei derivati negoziati over-the-counter (OTC), quali i contratti futures, forward o opzioni non negoziati sulle borse valori o su altri mercati regolamentati, sarà basata sul valore di liquidazione netto determinato – secondo le politiche stabilite dal Consiglio della Società di Gestione, secondo uno specifico criterio applicato per ciascun tipo di contratto. Il valore di liquidazione netto della posizione di un derivato è inteso quale utile/perdita netti non realizzati rispetto alla relativa posizione. La valorizzazione utilizzata è basata su, o controllata da, un modello riconosciuto e di uso comune nel mercato.

8. il valore di altri attivi verrà determinato prudentemente, in buona fede e sotto la supervisione del Consiglio della Società di Gestione nel rispetto dei principi e delle procedure di valorizzazione generalmente accettati.

Il Consiglio della Società di Gestione, a propria discrezione, può consentire l'uso di un altro metodo di valorizzazione se ritiene che lo stesso rifletta in modo migliore il valore equo di qualsiasi attivo del Fondo.

La valorizzazione delle attività e passività del Fondo espresse in valuta estera verrà convertita nella valuta di riferimento del Comparto interessato, in base, per quanto possibile, al tasso di cambio corrente del Giorno di Valorizzazione.

Tutte le regole e decisioni relative alla valorizzazione saranno interpretate ed adottate nel rispetto dei principi contabili generalmente accettati.

Verranno effettuati accantonamenti adeguati – Comparto per Comparto – per le spese sostenute da ciascuno dei Comparti del Fondo e verranno prese in considerazione eventuali passività fuori bilancio nel rispetto dei criteri equi e prudenziali.

Per ciascun Comparto e per ciascuna classe di quote, il Valore Patrimoniale Netto per quota verrà calcolato nella valuta di calcolo del Valore Patrimoniale Netto della classe di riferimento, quale importo ottenuto dividendo - al Giorno di Valorizzazione - il patrimonio netto della classe di quote interessata, che consta delle attività di tale classe di quote meno le passività ad essa attribuite, per il numero di quote emesse ed in circolazione della stessa classe di quote.

Ciascuna quota che sia in procinto di essere rimborsata sarà considerata come quota emessa ed esistente fino al termine del Giorno di Valorizzazione applicabile al rimborso di tale quota e, successivamente e fino a che non sarà pagata, sarà considerata una passività del Fondo. Ciascuna quota che il Fondo dovrà emettere, in conformità alle domande di sottoscrizione ricevute sarà considerata emessa a partire dal termine del Giorno di Valorizzazione in cui il prezzo di emissione sia stato determinato e tale prezzo sarà considerato come un importo pagabile al Fondo fino a che non sia ricevuto dal medesimo.

Nei limiti del possibile, sarà tenuto conto di ogni acquisto o cessione di valori mobiliari deciso dal Fondo al Giorno di Valorizzazione.

Il patrimonio netto del Fondo sarà equivalente alla somma del patrimonio netto di tutti i Comparti, convertito in euro in base all'ultimo tasso di cambio disponibile.

In assenza di mala fede, colpa grave o errore manifesto, ogni decisione attinente al calcolo del valore patrimoniale netto presa dal Consiglio della Società di Gestione o da qualsiasi banca, società o altra organizzazione che il Consiglio della Società di Gestione possa nominare allo scopo di determinare il valore patrimoniale netto, sarà definitiva e vincolante per il Fondo e per i Partecipanti presenti, passati o futuri.

Sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto e/o delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni

Il Consiglio della Società di Gestione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore degli attivi e del Valore Patrimoniale Netto di una Quota o di più Comparti e/o le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni delle Quote nei casi seguenti:

- a) nel caso di chiusura, in periodi diversi dalle normali festività, di una borsa valori o di un altro mercato riconosciuto e regolamentato regolarmente funzionante, aperto al pubblico e che fornisca prezzi per una parte rilevante degli attivi di uno o più Comparti, o quando gli scambi su tale borsa o mercato siano soggetti a restrizioni importanti ovvero siano sospesi o sia impossibile eseguire gli ordini per le quantità richieste;
- b) durante interruzioni dei mezzi di comunicazione normalmente impiegati nella determinazione del valore patrimoniale di un Comparto, o nel caso in cui per qualsiasi ragione il valore degli investimenti posseduti dal Comparto non possa essere tempestivamente o accuratamente accertato;
- c) allorché restrizioni valutarie o ai movimenti di capitali impediscano di effettuare le operazioni per conto di uno o più Comparti o allorché le operazioni di acquisto o di vendita da effettuarsi non possano essere eseguite a tassi di cambio normali;
- d) allorché la situazione politica, economica, militare, monetaria, o qualsiasi evento che sfugga al controllo, alla responsabilità o alla possibilità di agire del Fondo, rendano impossibile, al Fondo, disporre delle proprie attività e determinare il valore patrimoniale netto in modo normale e ragionevole;
- e) a seguito della decisione di liquidare il Fondo o un Comparto o in qualsiasi periodo in cui un Comparto si fonda con un altro comparto o altro OICVM (o con un comparto di tale altro OICVM), qualora il motivo della sospensione sia la tutela degli interessi dei Partecipanti;
- f) quando il mercato di una valuta nella quale è espressa una porzione consistente degli attivi di un Comparto sia chiuso per motivi diversi dalle normali festività o quando gli scambi, su tale mercato, siano soggetti a restrizioni oppure siano sospesi.
- g) per stabilire il concambio nell'ambito di una fusione, di un apporto di attivi, di una scissione o qualsiasi operazione di ristrutturazione, all'interno di uno o più Comparti.

Nel caso in cui il Fondo adotti una struttura master-feeder, se l'OICVM Master sospende temporaneamente il riacquisto, rimborso o sottoscrizione delle proprie quote, su sua iniziativa o su richiesta della relativa autorità di vigilanza, ciascun OICVM Feeder avrà il diritto di sospendere il riacquisto, rimborso o sottoscrizione delle proprie quote entro lo stesso periodo di tempo dell'OICVM Master.

Nel caso in cui il Fondo adotti una struttura master-feeder, se l'OICVM Master sospende temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto delle proprie quote, su sua iniziativa o su

richiesta della relativa autorità di vigilanza, ciascun OICVM Feeder avrà il diritto di sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto delle proprie quote entro lo stesso periodo di tempo dell'OICVM Master.

In aggiunta, al fine di prevenire possibili operazioni di market timing durante il calcolo del Valore Patrimoniale Netto sulla base di prezzi di mercato non correnti, il Consiglio della Società di Gestione è autorizzato a sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il rimborso e la conversione delle Quote di uno o più Comparti quando la/le borsa/e valori o il/i mercato/i che forniscono i prezzi per una parte rilevante degli attivi di uno o più compartimenti sono chiusi.

In tutti i casi summenzionati, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione in attesa di esecuzione sono trattate sulla base del primo Valore Patrimoniale Netto applicabile al termine del periodo di sospensione.

In circostanze eccezionali che possono influire negativamente sugli interessi dei Partecipanti, in caso di richieste di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per importi rilevanti o nel caso di mancanza di liquidità sui mercati, il Consiglio della Società di Gestione si riserva il diritto di fissare il Valore Patrimoniale Netto delle Quote del Fondo soltanto dopo aver effettuato, per conto del Fondo, gli acquisti e le vendite dei titoli necessari. In tal caso, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione in corso di esecuzione simultanea sono trattate sulla base di un unico Valore Patrimoniale Netto.

In caso di ricevimento di una richiesta di rimborso o conversione per un dato Giorno di Valorizzazione (il "Primo Giorno di Valorizzazione") che, singolarmente o congiuntamente alle altre richieste ricevute, è pari o superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto di un Comparto, il Fondo si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione (e nel migliore interesse dei Partecipanti rimanenti) di eseguire parzialmente pro-rata tale richiesta in tale Primo Giorno di Valorizzazione in modo che non più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto di riferimento sia rimborsato o convertito in tale Primo Giorno di Valorizzazione. Nella misura in cui una domanda non venga interamente eseguita in tale Primo Giorno di Valorizzazione a seguito dell'esercizio del potere discrezionale di eseguire parzialmente pro-rata le richieste, la stessa verrà trattata relativamente alla parte non eseguita come se il Partecipante avesse presentato un'ulteriore richiesta il successivo Giorno di Valorizzazione e, se necessario, nei successivi Giorni di Valorizzazione, fino a che tale domanda sia stata pienamente eseguita. Relativamente a qualsiasi domanda ricevuta per il Primo Giorno di Valorizzazione, nei limiti in cui successive domande siano ricevute per i successivi Giorni di Valorizzazione, tali successive richieste saranno posticipate rispetto a quelle ricevute per il Primo Giorno di Valorizzazione, fermo restando, tuttavia, che le stesse saranno trattate come specificato nel periodo che precede.

La sospensione della determinazione del Valore Patrimoniale Netto e/o delle sottoscrizioni, dei rimborsi e delle conversioni delle Quote di uno o più Comparti verrà comunicata con tutti i mezzi appropriati e, in particolare, tramite pubblicazioni a mezzo stampa, salvo che il Consiglio della Società di Gestione ritenga che la pubblicazione non sia necessaria data la breve durata del periodo di sospensione.

La sospensione verrà comunicata ai Partecipanti che richiedono la sottoscrizione, il rimborso o la conversione delle proprie Quote.

9. SPESE DEL FONDO E ESERCIZIO FISCALE

Il Fondo si farà carico delle spese di costituzione, ivi inclusi i costi di redazione e stampa del Prospetto, del KIID, i costi per i depositi presso le autorità amministrative e dei mercati finanziari, i costi per la stampa dei certificati e la conferma delle Quote e qualsiasi altra spesa relativa alla costituzione e al lancio del Fondo.

Il Fondo sosterrà tutti i costi di gestione indicati nel prospetto.

Le spese e le imposte indicate di seguito sono a carico dei Comparti:

(1) Costi a carico del Fondo

Commissione di gestione

A titolo di corrispettivo per i servizi di gestione e distribuzione, come specificato nel Prospetto, la Società di Gestione imputerà a ciascun comparto una commissione di gestione.

Commissione di amministrazione centrale

A titolo di corrispettivo per i servizi amministrativi prestati al Fondo, la Società di Gestione riceverà una commissione per i servizi indicata nel Prospetto. Tale commissione sarà utilizzata per coprire le mansioni di agente per i trasferimenti, agente amministrativo, monitoraggio della conformità degli investimenti e tutti gli altri costi sostenuti dal Fondo ad eccezione di quanto segue:

- tutte le imposte sul patrimonio netto e sul reddito del Fondo, nonché tutte le commissioni societarie e le spese e le imposte governative dovute dal Fondo in Lussemburgo o altrove;
- le spese e commissioni di intermediazione ordinarie addebitate da altre banche e intermediari per operazioni sui titoli e operazioni simili;
- i costi eventualmente sostenuti per azioni o misure straordinarie per tutelare i Partecipanti, in particolare pareri di esperti o cause giudiziarie;
- le spese per la preparazione, il deposito e la pubblicazione di accordi e altri documenti relativi al Fondo, incluse le spese per le relative notifiche e registrazioni presso le autorità competenti e le borse valori;
- i costi di redazione, traduzione, stampa e distribuzione delle pubblicazioni periodiche e di tutti gli altri documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili;
- i costi per la preparazione e la distribuzione delle notifiche ai Partecipanti e alle Riunioni degli Amministratori;
- le commissioni della società di revisione del Fondo, dei consulenti legali e di altri consulenti professionali e ogni altra spesa simile, ad eccezione della pubblicità e delle altre spese sostenute direttamente in relazione all'offerta e alla vendita delle Quote;
- (eventuali) commissioni degli Amministratori e il rimborso a tutti gli Amministratori delle spese di viaggio, alloggio e altre spese accessorie in relazione alla partecipazione e al rientro da riunioni degli Amministratori o relativi comitati;
- i costi e le commissioni e/o le spese del Depositario (compresi quelli di eventuali corrispondenti (sistema di compensazione o banca) del Depositario a cui è affidata la custodia degli attivi del Fondo), dell'agente domiciliatario, di tutti gli eventuali agenti incaricati dei pagamenti, dei rappresentanti e agenti per la quotazione del Fondo, dell'agente incaricato dei pagamenti in Italia e di qualsiasi altro agente, funzionario o dipendente del Fondo, secondo quanto previsto dai rispettivi accordi con il Fondo;
- le commissioni e le spese connesse con la registrazione (e il mantenimento della registrazione) del Fondo (e/o di ciascun Comparto) presso agenzie governative o borse valori per consentire la vendita, o la negoziazione, di Quote del Fondo, ivi inclusa la redazione, traduzione, stampa e deposito dei prospetti e del KIID o di materiale simile per il loro utilizzo in ogni specifica giurisdizione;
- le spese connesse con i costi e gli oneri fiscali e governativi relativi all'acquisto, vendita, emissione, trasferimento, rimborso o conversione di Quote da parte del Fondo e al pagamento di dividendi o ad altre distribuzioni sulle medesime;
- eventuali interessi, commissioni o oneri dovuti in relazione a eventuali prestiti assunti dal Fondo;

Commissione del Depositario – Agente incaricato dei pagamenti

Il Fondo pagherà al Depositario una commissione a titolo di corrispettivo per i servizi resi, oltre agli oneri di transazione, in conformità con i termini della Convenzione di Depositario, secondo le modalità descritte nel Prospetto.

Commissione dell'Agente locale per i pagamenti

Il Fondo pagherà una commissione all'agente locale per i pagamenti nei paesi in cui sono distribuite le Quote del Fondo, secondo le modalità descritte nel Prospetto

Commissione di Performance

La Società di Gestione può applicare una commissione di performance su ciascuna Classe di Quote dei Comparti interessati, secondo le modalità descritte nel Prospetto.

Commissione di Collocamento

La Società di Gestione può applicare, su ciascuna Classe di Quote dei Comparti interessati, una commissione di collocamento al momento di ogni sottoscrizione, come indicato nei supplementi relativi ai comparti interessati.

La ripartizione dei costi e delle spese a carico del Fondo sarà effettuata in proporzione al patrimonio netto di ciascun Comparto in conformità con il presente Regolamento di Gestione.

(2) Spese di costituzione e esercizio fiscale

Durante il primo esercizio fiscale del Fondo la Società di Gestione può contribuire al pagamento delle commissioni della società di revisione e delle autorità di vigilanza fino a un massimo di Euro 50.000.

Le spese di costituzione di nuovi Comparti saranno assunte da ciascuno di tali nuovi Comparti e ammortizzate, secondo quanto previsto dalla legge lussemburghese applicabile, nei primi cinque anni di vita del Comparto. In caso di costituzione simultanea di più Comparti, ciascuno di essi si farà carico dei costi su base proporzionale.

L'esercizio fiscale del Fondo inizia il 1° gennaio di ogni anno e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio fiscale inizierà nella data di lancio del Fondo e si concluderà il 31 dicembre 2017.

Il bilancio consolidato del Fondo sarà tenuto in Euro. I bilanci relativi ai diversi Comparti saranno altresì espressi nella Valuta di Denominazione del Comparto pertinente.

Il Fondo emetterà rendiconti annuali certificati al 31 dicembre e rendiconti semestrali non certificati al 30 giugno. I rendiconti annuali saranno pubblicati entro quattro mesi dalla fine del periodo di riferimento e i rendiconti semestrali saranno pubblicati entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo rendiconto finanziario del Fondo sarà il Rendiconto Semestrale non certificato relativo al periodo che ha inizio alla data di costituzione del Fondo e che si chiude il 30 aprile 2017. Successivamente, il primo rendiconto finanziario certificato del Fondo sarà il Rendiconto Annuale certificato relativo al periodo che inizia alla data di costituzione del Fondo e si chiude il 31 dicembre 2017.

I bilanci della Società di Gestione e del Fondo saranno certificati ogni anno da una società di revisione nominata di volta in volta dalla Società di Gestione per adempiere agli obblighi previsti dalla Legge sugli OICR.

(3) Costi e spese a carico degli investitori

Laddove applicabile, in base alle caratteristiche specifiche previste nei supplementi di ciascun Comparto, gli investitori possono dover sostenere costi e spese di emissione, rimborso o conversione.

Un investitore che effettua una richiesta sottoscrizione, conversione o rimborso di quote del Fondo può dover sostenere le spese connesse all'attività degli intermediari responsabili dei pagamenti nei paesi in cui è effettuata l'offerta.

Gli intermediari possono offrire le Quote del Fondo agli investitori, in base agli accordi stipulati con i distributori, attraverso piani di investimento. In tal caso, la forma dell'offerta e le condizioni che la regolano saranno indicate nel modulo di sottoscrizione utilizzato nel paese in cui è effettuata l'offerta.

10. INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI

(1) Informazioni

Il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna classe è reso noto al pubblico presso la sede legale e amministrativa del Fondo, presso la sede legale della Società di Gestione, presso il Depositario e altri soggetti incaricati di fornire servizi finanziari, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al calcolo dei suddetti valori patrimoniali netti. Il Consiglio della Società di Gestione renderà il Valore Patrimoniale Netto altresì disponibile al pubblico attraverso tutti i mezzi ritenuti idonei o richiesti per legge, almeno due volte al mese e con la stessa frequenza con cui viene calcolato, nei paesi in cui le quote sono offerte al pubblico.

(2) Documenti

Il KIID sarà offerto gratuitamente a ogni potenziale sottoscrittore.

Il Prospetto e gli ultimi rendiconti finanziari - annuale e semestrale - pubblicati saranno inoltre forniti gratuitamente ai sottoscrittori che ne facciano richiesta. I rendiconti finanziari annuali e semestrali saranno forniti gratuitamente ai Partecipanti. Gli annunci finanziari del Fondo saranno pubblicati in almeno un quotidiano lussemburghese e in qualsiasi altro quotidiano che il Consiglio di Amministrazione reputi opportuno.

Il Prospetto, il KIID, il presente Regolamento di Gestione del Fondo e i rendiconti annuali e semestrali saranno disponibili presso la sede legale del Fondo e presso gli intermediari.

11. DURATA, LIQUIDAZIONE O FUSIONE/TRASFERIMENTO DEL FONDO O DI QUALSIASI COMPARTO

Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il valore degli attivi di qualsiasi Comparto o il valore patrimoniale netto di qualsiasi classe di Quote all'interno di un Comparto sia diminuito sino al, o non abbia raggiunto, l'ammontare determinato dal Consiglio della Società di Gestione quale livello minimo per poter gestire tale Comparto, o tale classe di Quote, in modo economicamente efficiente o nel caso di mutamenti di rilievo della situazione politica, economica o monetaria o per ragioni di razionalizzazione economica, il Consiglio della Società di Gestione può decidere di rimborsare tutte le Quote della relativa classe o classi al Valore Patrimoniale Netto per quota (prendendo in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e le spese di realizzo) calcolato al Giorno di Valorizzazione in cui tale decisione diventa efficace. Il Consiglio della Società di Gestione dovrà informare i detentori della classe o delle classi di Quote prima della data di efficacia del rimborso obbligatorio, indicando le motivazioni e le procedure per le operazioni di rimborso: i detentori di Quote nominative saranno informati per iscritto. Salvo quanto diversamente stabilito nell'interesse dei Partecipanti o al fine di mantenere un trattamento equo fra gli stessi, i Partecipanti del Comparto interessato o della relativa classe di Quote possono continuare a richiedere il rimborso delle loro Quote gratuitamente (ma prendendo in considerazione i prezzi di realizzo effettivi e i costi di realizzo degli investimenti) sino alla data di efficacia del rimborso forzoso.

Gli attivi che non possono essere distribuiti ai relativi beneficiari al momento dell'esecuzione del rimborso verranno depositati presso la *Caisse de Consignation* per conto degli aventi diritto.

Nelle stesse circostanze previste dal primo paragrafo della presente sezione, il Consiglio della Società di Gestione può deliberare di attribuire gli attivi di qualsiasi Comparto agli attivi di un altro Comparto esistente all'interno del Fondo o ad un altro OICVM organizzato ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva 2009/65/EC, e successive modifiche, o ad un altro comparto all'interno di tale altro OICVM (il "Nuovo Comparto") e di ridenominare le quote della classe o delle classi interessate come quote del Nuovo Comparto (in seguito ad una scissione o consolidamento, se necessario, e al pagamento dell'ammontare corrispondente a ogni diritto frazionario spettante ai Partecipanti). Tale decisione sarà resa pubblica nei medesimi modi descritti al primo paragrafo della presente sezione un mese prima della data di efficacia (e, in aggiunta, la pubblicazione conterrà informazioni relative al Nuovo Comparto), al fine di consentire ai Partecipanti di richiedere il rimborso delle proprie Quote, gratuitamente, durante tale periodo. I Partecipanti che non abbiano richiesto il rimborso saranno trasferiti di diritto nel Nuovo Comparto.

Eventuali fusioni, così come definite nell'Articolo 1 (20) della Legge sugli OICR, saranno realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Capitolo 8 di detta legge.

Il Consiglio della Società di Gestione delibererà nella data di efficacia di una fusione del Fondo con un altro OICVM ai sensi dell'articolo 66 (4) della Legge sugli OICR.

Nel caso in cui un Comparto del Fondo sia stato istituito come Comparto Master, nessuna fusione o scissione avrà efficacia, a meno che il Comparto Master non abbia fornito a tutti i propri partecipanti e alla CSSF le informazioni previste dalla Legge sugli OICR, entro i sessanta giorni che precedono la data di efficacia proposta. Salvo nel caso in cui la CSSF o le autorità competenti dello Stato Membro UE di appartenenza (lo "Stato Membro") dell'OICVM Feeder, a seconda dei casi, abbiano concesso all'OICVM Feeder l'autorizzazione a continuare ad operare come OICVM Feeder del Comparto Master risultante dalla fusione o scissione di tale Comparto Master, il Comparto Master consentirà al Comparto Feeder di riacquistare o rimborsare tutte le quote del Comparto Master prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Liquidazione del Fondo

Il Fondo e i Comparti sono stati istituiti per un periodo di tempo illimitato, fatto salvo quanto diversamente previsto dal Prospetto. Tuttavia il Fondo o qualsiasi classe di Quote e/o Comparto possono essere liquidati in ogni momento per delibera del Consiglio della Società di Gestione. Il Consiglio della Società di Gestione può in particolare deliberare lo scioglimento laddove il valore patrimoniale netto del Fondo o di una classe di Quote e/o Comparto divenga inferiore al valore ritenuto dal Consiglio della Società di Gestione quale valore minimo per una gestione economicamente efficiente del Fondo o di tale Comparto, nel caso in cui vi siano importanti cambiamenti della situazione politica o economica o per finalità di razionalizzazione.

La liquidazione del Fondo o di una classe di quote e/o di un Comparto non può essere richiesta da un Partecipante.

L'evento che determina lo scioglimento del Fondo dovrà essere comunicato attraverso un avviso pubblicato sul *Mémorial*. Inoltre, l'evento che determina lo scioglimento del Fondo dovrà essere pubblicato su almeno due quotidiani a diffusione adeguata, uno dei quali dovrà essere un quotidiano lussemburghese. Tale evento sarà inoltre comunicato ai Partecipanti con le modalità ritenute adeguate dal Consiglio della Società di Gestione.

Il Consiglio della Società di Gestione o, a seconda dei casi, il liquidatore nominato dal Consiglio della Società di Gestione, realizzerà gli attivi del Fondo o del/dei Comparto/i pertinente/i nel miglior interesse dei Partecipanti, e su istruzione impartita dal Consiglio della Società di Gestione, il Depositario distribuirà i proventi netti di tale liquidazione, previa detrazione di tutte le relative spese di liquidazione, tra i Partecipanti del/dei relativo/i Comparto/i in proporzione alle Quote detenute da ciascuno dei Partecipanti.

Alla chiusura della liquidazione del Fondo o di qualsiasi classe di Quote e/o Comparto, i proventi della liquidazione relativi alle quote non riconsegnate saranno accuratamente custoditi presso la *Caisse de Consignation* lussemburghese fino alla scadenza del periodo di prescrizione.

Nessuna Quota sarà emessa dopo il verificarsi dell'evento che ha dato luogo alla liquidazione del Fondo. Le Quote possono essere rimborsate, fermo restando l'equo trattamento dei Partecipanti.

Nelle stesse circostanze previste in precedenza in relazione alla liquidazione di classi di quote e/o Comparti, il Consiglio della Società di Gestione può decidere di fondere una classe di quote e/o un Comparto in un'altra classe di quote e/o Comparto o di conferire uno o più Comparti in un altro OICVM lussemburghese o estero e tale fusione/conferimento sarà realizzato in conformità con il Capitolo 8 della Legge sugli OICR. La Società di Gestione delibererà nella data di efficacia della fusione del Fondo con un altro OICVM ai sensi dell'articolo 66 (4) della Legge sugli OICR.

Master/Feeder:

Ciascun Comparto del Fondo che si qualifica come Comparto Feeder sarà liquidato in caso di liquidazione del proprio OICVM Master, scisso in due o più OICVM o fuso con un altro OICVM, salvo il caso in cui la CSSF approvi:

- a. l'investimento di almeno l'85% delle attività del Comparto Feeder in quote di un altro OICVM Master; o
- b. la sua trasformazione in un comparto diverso da un Comparto Feeder.

Ferme restando le disposizioni specifiche in materia di liquidazione obbligatoria, la liquidazione di un Comparto del Fondo che si qualifica come Comparto Master avverrà non prima di tre mesi dal momento in cui il Comparto Master abbia informato i propri Partecipanti e la CSSF della decisione irrevocabile di liquidazione.

12. TERMINE DI PRESCRIZIONE

Le pretese dei Partecipanti nei confronti della Società di Gestione o del Depositario si prescriveranno entro cinque anni dalla data dell'evento che ha dato luogo alla pretesa.

13. DISPOSIZIONI VARIE

13.1 Modifiche

La Società di Gestione può, in qualsiasi momento e senza il consenso dei Partecipanti, modificare il presente Regolamento di Gestione e il Prospetto nell'interesse dei Partecipanti, fermo restando che eventuali modifiche rilevanti del presente Regolamento di Gestione o del Prospetto (ad esempio, modifiche all'obiettivo, alla politica di investimento, ai poteri e ai limiti d'investimento) richiederanno un preavviso di un mese a favore dei Partecipanti interessati.

Le modifiche del presente Regolamento di Gestione saranno efficaci alla data indicata nelle modifiche stesse. Le modifiche saranno depositate presso il Registro delle Imprese e un riferimento alle stesse sarà pubblicato sul *Mémorial*.

13.2 Scindibilità

L'invalidità di una disposizione del presente Regolamento di Gestione o l'inefficacia dell'applicazione di tale disposizione nei confronti di qualsiasi soggetto o circostanza, non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni del presente Regolamento di Gestione o l'efficacia dell'applicazione di tale disposizione nei confronti di persone o circostanze diverse da quelle per le quali tale disposizione è ritenuta invalida.

13.3 Parti obbligate

Qualunque soggetto che acquisisca o rivendichi un interesse nel Fondo, sotto qualsiasi forma, sarà assoggettato a e vincolato dai termini, condizioni e obblighi previsti dal presente Regolamento di Gestione al quale il suo predecessore era assoggettato o vincolato, indipendentemente dalla circostanza che tale soggetto abbia sottoscritto una copia del presente Regolamento di Gestione o qualsiasi altro documento ivi contemplato. Nessun individuo, ivi inclusi rappresentanti legali, eredi o legatari di un Partecipante deceduto, avrà obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento di Gestione e nessuno potrà acquisire una partecipazione nel Fondo o divenire un Partecipante al Fondo salvo nella misura prevista dai termini del presente Regolamento di Gestione.

Il presente Regolamento di Gestione sarà vincolante per le parti del medesimo, i loro successori, eredi, legatari, aventi causa, rappresentanti legali, esecutori e amministratori.

13.4 Legge applicabile, Foro competente e Lingua di riferimento

Il Fondo e il presente Regolamento di Gestione sono regolati dalle leggi del Granducato di Lussemburgo ed eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Partecipanti, la Società di Gestione e il Depositario saranno soggetti alla giurisdizione della Corte Distrettuale di Lussemburgo.

Fermo quanto sopra stabilito, la Società di Gestione e il Depositario possono essere assoggettati e assoggettare il Fondo (i) alla giurisdizione di tribunali in cui sono offerte e vendute le Quote del Fondo in relazione a richieste di risarcimento da parte di investitori residenti in tali paesi, e (ii) in relazione a questioni connesse alla sottoscrizione, riacquisto e conversione di Quote da parte di Partecipanti residenti in tali paesi, alla normativa di tali paesi.

L'inglese sarà la lingua di riferimento per il presente Regolamento di Gestione.

13.5 Rinuncia

La rinuncia ad esigere la corretta applicazione di una delle disposizioni del presente Regolamento di Gestione o di un accordo o atto eseguito ai sensi dello stesso non sarà considerata o interpretata come una rinuncia a tale disposizione né pregiudicherà in alcun modo la validità del presente Regolamento di Gestione o di qualsiasi accordo o atto eseguito ai sensi dello stesso o di qualsiasi disposizione in esso contenuta o del diritto di una parte del presente Regolamento di Gestione di far rispettare in seguito le disposizioni contenute nel presente Regolamento di Gestione e di ogni accordo o atto eseguito ai sensi dello stesso.

Nessuna rinuncia a far valere qualsiasi violazione delle disposizioni del presente Regolamento di Gestione o di un accordo o atto eseguito ai sensi dello stesso sarà considerata valida se non espressa per iscritto e sottoscritta dalla parte nei confronti della quale si intende far valere tale rinuncia e tale rinuncia non sarà considerata o interpretata come una rinuncia a far valere altre e successive violazioni.

13.6 Intestazioni

Le intestazioni contenute nel presente Regolamento di Gestione sono inserite solo per comodità di riferimento e non hanno lo scopo di descrivere, interpretare, definire o limitare la portata, l'estensione o lo scopo del presente Regolamento di Gestione o di qualsiasi disposizione in esso contenuta.

13.7 Copie

Il presente Regolamento di Gestione può essere sottoscritto in più copie firmate su ciascuna pagina, e ciascuna di tali copie sarà considerata come un originale e tali copie costituiranno congiuntamente un unico e medesimo documento.

Firmato a Lussemburgo in due originali in data [•] 2019.

Andrea Ghidoni

Presidente

Pramerica Management Company S.A.

Società di Gestione

RBC Investor Services Bank S.A.

Depositario

Gianluca Rossi

Condirettore Generale

Pramerica Management Company S.A.

Società di Gestione

RBC Investor Services Bank S.A.

Depositario